



Ministero della Salute

**Direzione Generale della Sanità Animale e dei
Farmaci Veterinari (DGSAF)**

UFFICIO II



**Implementazione della Banca Dati Apistica:
stato dell'arte e aggiornamenti in cantiere.**

**Dr. Alessandro
Pastore**

Parte I

Le fonti normative



REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA approvato con DPR 320/54
Articoli 154 – 158 disciplina lotta alle malattie delle api;

-

DPR 30 aprile 1996, n. 317 anagrafi specie zootecniche:

Art. 1. comma 2: «Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che: siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»;

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313: disciplina dell'apicoltura

ART. 6: Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai Servizi Veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158

Art. 14 : Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.

NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE

REGOLAMENTO (CE) 852/2004

Art. 6 – comma 2: In particolare ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.



Le istituzioni comunitarie ritengono essenziale che i diversi SM predispongano programmi per l'esatta conoscenza del patrimonio apistico (e di conoscenza dei relativi spostamenti) al fine di poter avviare specifiche attività sanitarie per il settore (bozza nuovo Regolamento Animal Health Law).

AIUTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA

Le politiche di sostegno al settore dell'apicoltura non possono prescindere da una conoscenza approfondita del settore stesso che potrà essere data soltanto da un'anagrafe nazionale dell'apicoltura.

REGOLAMENTO (CE) 1234/2007: Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura (programmi triennali di sostegno all'apicoltura poi detti programmi apicoli);

REGOLAMENTO (UE) 1308/2013, che abroga il Regolamento 1234/2007 (sezione 5, articolo 55 – aiuti nel settore dell'apicoltura);

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1366/2015: supplemento al Regolamento (UE) n. 1308/2013.

REGOLAMENTO (UE) 1366/2015

- « il numero totale di allevamenti apistici nell'Unione europea rappresenta il requisito minimo per la distribuzione dei contributi ai programmi apicoli nazionali, che devono prevedere un metodo armonizzato per il loro censimento»;
- «per assicurare una giusta distribuzione dei fondi dell'Unione, gli Stati membri che partecipano ai programmi apicoli devono dotarsi di un sistema ufficiale ed affidabile per il censimento e la registrazione del numero di allevamenti»;
- «la Commissione europea richiederà agli Stati membri che partecipano ai programmi apicoli di comunicare annualmente il numero di allevamenti apistici registrati»;
- «per gli scopi del Regolamento, il termine «*bee hive*» indica:
 - honey bee colony used for the production of honey
 - other apiculture products
 - and/or honey bee breeding material

Articolo 2

Metodo per la determinazione degli alveari

Gli Stati membri che presentano programmi nazionali nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli») dispongono di un metodo affidabile per determinare ogni anno, tra il 1 settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti allo svernamento presenti nel loro territorio.

Articolo 3

Notifica del numero di alveari

Dal 2017, gli Stati membri che presentano programmi di apicoltura notificano ogni anno alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio pronti per lo svernamento, determinati in base al metodo di cui all'articolo 2.

Articolo 8

Misure transitorie

2. I fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 sono assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.

Parte II

Le finalità



Perché un anagrafe?

La realizzazione dell'anagrafe dell'apicoltura e della relativa Banca Dati, per gli ovvi motivi di tutela della sanità animale e della salute pubblica, rappresentano un obiettivo fondamentale per il Ministero della Salute.

Le finalità:

- **tutela economico-sanitaria, profilassi animale e valorizzazione del patrimonio apistico;**
- **sicurezza alimentare;**
- **farmacosorveglianza;**
- **politiche di sostegno;**
- **tutela e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;**
- **miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario.**

La Banca Dati Nazionale dell'apicoltura (BDA):

Principi Fondamentali

- 1. ufficialità e centralità della BDN dell'anagrafe zootecnica;**
- 2. responsabilità dell'apicoltore e/o delegati, delle associazioni di categoria e dei servizi veterinari delle ASL ciascuno per le proprie competenze;**
- 3. integrazione con le soluzioni tecnico-organizzative già adottate a livello regionale e locale;**
- 4. alimentazione in tempo reale evitando duplicazioni e richieste ridondanti;**
- 5. accessibilità del dato agli aventi diritto, alle pubbliche amministrazioni e ai richiedenti nel rispetto della normativa sulla privacy;**

Parte III

Lo stato dell'arte



Il Decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 93 del 22/04/2010.

Nella G.U. Serie Generale n.291 del 16-12-2014, è stato pubblicato il D.M. 11 agosto 2014 , "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009.

DECRETO 4 dicembre 2009
"disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"

Principali elementi di novità

Art. 3, comma 2

L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:

- a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;**
- b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;**
- c) il cartello identificativo;**
- d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).**

Art. 3, comma 3

L'anagrafe apistica nazionale si basa:

- sulle **denunce e comunicazioni annuali** del proprietario degli alveari;
- sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari (codice alfanumerico ai sensi del D.P.R. 317/96 e circolare del Ministero della sanità n. 11 del 14 agosto 1996);

IT001RM005



IT001RMA05

- sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'articolo 5.

Art. 3, comma 4

Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

- a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;**
- b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;**
- c) il CSN;**
- d) i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;**
- e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;**
- f) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;**
- g) il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.**

Art. 6 – compiti del proprietario

- 1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:**
 - a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;**
 - b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le Associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.**

Art. 7 – compiti del Servizio Veterinario delle ASL

- 1. Il Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio:**
 - a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;**
 - b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;**
 - c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo (se delegato):**

d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;

e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 8 – compiti delle Regioni e delle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome

a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;

b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto della applicazione del presente decreto.

La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

MANUALE OPERATIVO
***"per la gestione della anagrafe
apistica nazionale"***

**Procedure di attuazione del DM 04.12.2009
disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale**

Oltre a definire quanto elencato precedentemente, nel testo sono state inserite disposizioni relative alla semplificazione delle procedure nella comunicazione tra imprese/cittadini e Pubblica Amministrazione nonché misure in grado di garantire una progressiva dematerializzazione dei documenti amministrativi.

Tutte le comunicazioni con i Servizi veterinari sono quindi state definite in
maniera informatizzata (direttamente in BDA) e la relativa
modulistica cartacea "trasformata" in moduli digitali"; naturalmente le
comunicazioni/registrazioni in BDA sostituiscono a tutti gli effetti
la
documentazione cartacea fino ad oggi utilizzata ai sensi della
normativa
vigente.

Registrazione dell'apicoltore nell'anagrafe apistica nazionale

- Ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il Servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal Servizio Veterinario dell'USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.

Figure abilitate ad operare in BDA:

- **gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate.** Nello specifico per detentore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli alveari, anche temporaneamente;
- **i Servizi Veterinari delle Aziende USL;**
- **le Regioni e le Province autonome;**
- **il Ministero della Salute;**
- **il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;**
- **gli Organismi pagatori Agea coordinamento e gli Organismi Pagatori Regionali;**
- **gli addetti delle Associazioni apicoltori e di altre Associazioni di categoria e/o forme associate (Cooperative, Consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto loro nella comunicazione alla BDA degli eventi previsti all'art. 6 del "decreto".**

- **Con la dichiarazione di cui sopra si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'art 6 della legge 313/04 "Disciplina dell'apicoltura".**
- **Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la Pubblica amministrazione, nei territori in cui è operante lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) sarà possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.**
- **Il codice identificativo assegnato sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti Servizi Veterinari.**

DELEGA

Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovrà inoltre comunicare alla BDA, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca Dati Apistica o se intende avvalersi della facoltà di delegare ad uno (uno solo) dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni dovute indicando gli estremi del proprio delegato.

Cartello identificativo

Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

- **di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;**
- **dimensioni minime equivalenti al formato A4;**
- **colore del fondo bianco;**
- **riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale – D.M. 04/12/2009" e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;**
- **caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.**
- **gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.**

Aggiornamento Banca Dati Nazionale

- Tutti gli apicoltori già registrati nella Banca Dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:
 - le informazioni relative al censimento annuale;
 - le informazioni inerenti le movimentazioni. In particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:
 - a) qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciame/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.
 - b) gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario (entro 7 giorni).

- **la compilazione on-line del modello di cui all'Allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai Servizi Veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.**
- **La Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute può, con proprie disposizioni, variare la tipologia di movimentazioni per le quali è prevista la registrazione in BDA.**

Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata

- **Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a :**
 - **tipologia di attività;**
 - **modalità di allevamento;**
 - **classificazione degli apiari detenuti;**
 - **specie e sottospecie allevata.**

Tipologia attività (di cui al Reg. 852/2004 e Linee Guida applicative Nazionali del Reg. (CE) 852/2004)	Modalità di allevamento	Classificazione apiari
<ul style="list-style-type: none"> - produzione per commercializzazione / apicoltore professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313) - produzione per autoconsumo 	<ul style="list-style-type: none"> - apicoltura convenzionale - apicoltura biologica 	<ul style="list-style-type: none"> - stanziali - nomadi

Genere	Specie	Sottospecie
Apis	Mellifera	Ligustica
		Siciliana/Sicula
		Carnica
		Altro

Comunicazione sospensione dell'attività di apicoltura

- **Nel caso di temporanea interruzione di attività, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento.**

Controlli

- I Servizi Veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.
- I Servizi Veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specific check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.
- In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorità competente può disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale.

- **La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni.**
- **Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.**

Disposizioni finali e transitorie

- Qualora i dati di cui al presente manuale siano già registrati nelle anagrafi apistiche regionali previste da leggi o disposizioni regionali, questi saranno, se compatibili, trasferiti nella Banca Dati Apistica Nazionale informatizzata tramite procedure di cooperazione applicativa o altre procedure concordate tra il Ministero della Salute e le singole Regioni;
- I cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente manuale.

- **Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province Autonome, con dispositivo della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari fornisce, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito:**
 - **alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del presente manuale, per le quali è prevista la registrazione in BDA;**
 - **alla identificazione dei singoli alveari.**

CRITICITA'/ASPETTI IN DISCUSSIONE E DA COMPLETARE

- 1. Rapporti Banca Dati Nazionale – Banche Dati Regionali;**
- 2. Gestione codici aziendali e registrazione apiari (rapporti tra ASL di differenti Regioni - validazioni);**
- 3. Certificazione/Attestazione sanitaria;**
- 4. Definire «autoconsumo» e «cessione piccole quantità»;**
- 5. Definizione di sciame, nucleo e pacco d'ape;**
- 6. Censimenti;**
- 7. Controlli (check-list);**
- 8. Gestione movimentazioni/nomadismo/impollinazione.**

Definizione Sciame

sciame naturale: insieme di api operaie e fuchi che migrano con una regina da un alveare originario troppo popoloso per costituire una nuova colonia;

sciame artificiale: famiglia di api creata dall'apicoltore senza favi o con pochi favi, comunque insufficienti a riempire il nido di un'arnia.

Definizione nucleo

nucleo: nuova colonia di api (api operaie, fuchi ed ape regina) costituita artificialmente dall'apicoltore che, a pieno sviluppo, è composto da 3-5 favi di cui: da uno a tre favi con covata di diversa età, due favi con riserve alimentari (miele e polline), una regina solitamente dell'anno di formazione del nucleo e da una quantità di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi in entrambe le facce; i nuclei vengono di norma collocati provvisoriamente in arnie di polistirolo.

Definizione pacco di api

pacco di api: gruppo di api adulte (da 1 Kg fino a 2,5 Kg), con o senza ape regina (nel caso di presenza l'ape regina è solitamente presente in una gabbietta da trasporto collocata all'interno del pacco d'api), contenuti in un contenitore adatto al trasporto e normalmente provvisto di un nutritore con sciroppo zuccherino o candito.

Survival, spread and establishment of the small hive beetle (*Aethina tumida*)

The availability of a register of the location of apiaries and number of hives within an area together with tracking information on the travel route of shipments would be essential to facilitate epidemiological investigations in the event of an outbreak.

Moreover, even in the absence of a national registration system, it is recommended that beekeepers keep records of their bee movements to facilitate investigation of outbreaks.

Aggiornamento a luglio 2015

TOTALE APICOLTORI

TOTALE_APICOLTORI	REG_SL_DESCRIZIONE
1086	PIEMONTE
476	VALLE D'AOSTA
5382	LOMBARDIA
272	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)
1034	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)
3587	VENETO
218	FRIULI VENEZIA GIULIA
854	LIGURIA
1643	EMILIA ROMAGNA
1379	TOSCANA
200	UMBRIA
1177	MARCHE
1765	LAZIO
886	ABRUZZO
179	MOLISE
4	CAMPANIA
387	PUGLIA
303	BASILICATA
685	CALABRIA
960	SICILIA
1071	SARDEGNA
23548	

TOTALE APIARI

TOTALE_APIARI	API_REG_DESCRIZIONE
1655	PIEMONTE
923	VALLE D'AOSTA
21	LOMBARDIA
237	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)
1028	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)
3556	VENETO
241	FRIULI VENEZIA GIULIA
791	LIGURIA
3614	EMILIA ROMAGNA
1412	TOSCANA
229	UMBRIA
1685	MARCHE
1854	LAZIO
1250	ABRUZZO
259	MOLISE
7	CAMPANIA
617	PUGLIA
337	BASILICATA
1093	CALABRIA
2059	SICILIA
1103	SARDEGNA
23971	


NORD ITALIA



CENTRO ITALIA



SUD E ISOLE



Aggiornamento a settembre **2015**

TOTALE APICOLTORI

TOTALE APICOLTORI	REG_SL_DESCRIZIONE
1927	PIEMONTE
488	VALLE D'AOSTA
5586	LOMBARDIA
3051	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)
1316	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)
3814	VENETO
218	FRIULI VENEZIA GIULIA
899	LIGURIA
1854	EMILIA ROMAGNA
1405	TOSCANA
550	UMBRIA
1336	MARCHE
1808	LAZIO
928	ABRUZZO
226	MOLISE
32	CAMPANIA
396	PUGLIA
306	BASILICATA
740	CALABRIA
983	SICILIA
1100	SARDEGNA


28963

TOTALE APIARI


TOTALE APIARI	API_REG_DESCRIZIONE
3174	PIEMONTE
943	VALLE D'AOSTA
42	LOMBARDIA
2665	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)
1050	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)
3943	VENETO
242	FRIULI VENEZIA GIULIA
841	LIGURIA
4171	EMILIA ROMAGNA
1529	TOSCANA
642	UMBRIA
1934	MARCHE
1954	LAZIO
1339	ABRUZZO
340	MOLISE
67	CAMPANIA
633	PUGLIA
351	BASILICATA
1382	CALABRIA
2164	SICILIA
1190	SARDEGNA

30596


NORD ITALIA



CENTRO ITALIA



SUD E ISOLE



Aggiornamento a novembre 2015

TOTALE APICOLTORI		TOTALE APIARI	
TOTALE APICOLTORI	REG_SL_DESCRIZIONE	TOTALE APIARI	API_REG_DESCRIZIONE
3038	PIEMONTE	5280	PIEMONTE
489	VALLE D'AOSTA	957	VALLE D'AOSTA
5621	LOMBARDIA	69	LOMBARDIA
3054	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	2670	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)
1527	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	1052	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)
4145	VENETO	4814	VENETO
227	FRIULI VENEZIA GIULIA	249	FRIULI VENEZIA GIULIA
976	LIGURIA	968	LIGURIA
1977	EMILIA ROMAGNA	4670	EMILIA ROMAGNA
1435	TOSCANA	1630	TOSCANA
894	UMBRIA	1091	UMBRIA
1371	MARCHE	2034	MARCHE
1817	LAZIO	2006	LAZIO
950	ABRUZZO	1400	ABRUZZO
264	MOLISE	401	MOLISE
267	CAMPANIA	622	CAMPANIA
405	PUGLIA	697	PUGLIA
309	BASILICATA	360	BASILICATA
759	CALABRIA	1403	CALABRIA
1004	SICILIA	2241	SICILIA
1112	SARDEGNA	1248	SARDEGNA
31641		35862	

Aggiornamento a gennaio 2016

Totale attività di apicoltura registrate in BDA 35.959

Totale attività di apicoltura APERTE registrate in BDA 35.307

Totale apiari registrati in BDA 50.300

Totale apiari aperti registrati in BDA 49.164

Totale alveari censiti 65.0081 da inizio 2015 ad oggi

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

***Dr. Alessandro Pastore
Ufficio II
Sanità animale e anagrafe zootecnica***

a.pastore@sanita.it